



ORDINANZA n.13/2023

Oggetto: Ordinanza di messa in sicurezza fabbricato – provvedimenti conseguenti

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- A seguito di sopralluogo effettuato in data 11/08/2023, è stata individuata la presenza di un fabbricato dissestato e in condizioni di apparenza vetustà ed abbandono, tali da poter cagionare grave pericolo e minacciare l'incolumità del pubblico;
- Il fabbricato in oggetto è un'abitazione di tipo popolare – Categoria catastale A04, sito in Frazione Rusa contraddistinto al NCEU al Foglio 5 Mappale 199 Subalterni 1 e 2, al momento disabitato;
- Con Ordinanza n°11 del 18/08/2023 recante oggetto "Ordinanza di messa in sicurezza fabbricato" veniva ordinato al proprietario dell'immobile, di provvedere all'eliminazione dei pericoli, mediante la messa in sicurezza dell'immobile e delle strutture pericolanti, riguardanti il fabbricato sito in Frazione Rusa, individuato al NCEU al Foglio 5 Mappale 199 entro **30 giorni** dalla notifica;

DATO ATTO che l'ordinanza n°11 del 11/08/2023 è stata notificata il 21.08.2023 e che i termini per l'esecuzione della stessa terminano il 21.09.2023;

VISTA la richiesta di proroga dei termini presentata dal proprietario registrata al prot. 11239 dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;

RICHIAMATA la convenzione n.190 di repertorio del 29.04.2022 tra l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e i Comuni di Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Civiasco, Rossa, Rassa e Vocca per la gestione associata della funzione fondamentale in materia di pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (lett.d) del comma 27 dell'articolo 17 del decreto legge 78/2010;

VALUTATO dal Responsabile del Servizio Agrario, Tecnico, Territorio e Ambiente Dott. Arch. Vanzetti Alessandro di accogliere le motivazioni di proroga del proprietario;

VISTA la nota prot.1929 del Responsabile del Servizio Agrario, Tecnico, Territorio e Ambiente Dott. Arch. Vanzetti Alessandro con la quale propone di concedere la proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del precedente termine per l'esecuzione dell'ordinanza n°11 del 18/08/2023;

CONSIDERATI:

- L'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- L'art. 54, comma 7 che stabilisce che se l'ordinanza adottata, ai sensi del comma 4, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- L'art. 1 del D.M. Interno 5/08/2008 che stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 recante l'attribuzione al Sindaco delle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 24/07/2008 ed in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- L'art. 1 del D.Lgs. 112/98;

VISTI:

- Il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il T.U. per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Regolamento Edilizio e gli strumenti urbanistici;
- La legge n. 241/90;
- Le norme regionali in materia;
- Il D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

Per i motivi sopra evidenziati:

- La proroga del termine di cui all'ordinanza n°11 del 18/08/2023 di 30 giorni naturali e consecutivi, quindi fino al 22.10.2023 compreso;

ORDINA

alla Sig.ra MONGUZZI Chiara, proprietaria dell'immobile, di ottemperare al dispositivo ordinante n°11 del 18/08/2023 nel suddetto termine così come prorogato dal presente provvedimento.

Ordina inoltre di presentare, qualora si rendesse necessario per il ripristino del fabbricato, apposita pratica edilizia in conformità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica ed edilizia, a firma di un tecnico abilitato.

PREAVVERTE CHE

- L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del Codice Penale, il quale testualmente recita *“Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione e alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 929,00”*;
- In caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questo Ente senza ulteriore comunicazione ai proprietari e, il Dirigente competente, provvederà al recupero coattivo delle spese sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
- Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il personale dell'Ufficio Tecnico e di Vigilanza dell'Ente vigileranno sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla Sig.ra MONGUZZI Chiara in qualità di proprietaria dell'immobile sopra descritto sito in Frazione Rusa, individuato al NCEU al Foglio 5 Mappale 199 Subalterni 1 e 2.

Copia della presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica oppure al Capo di Stato entro 120 giorni.

Campertogno, 19/09/2023

IL SINDACO
Dr.ssa Miriam Giubertoni